



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL**

**SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
N. 130/S10 DEL 28/04/2008**

**Oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono"**

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

**- D E C R E T A -**

- di dare attuazione alla DGR n. 574 del 22 aprile 2008 e di attivare pertanto per l'annualità 2008 il bando per la misura 214 "Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1- (Art. 39 paragrafi da 1 a 4 del Reg. (CE) 1698/05) Sottosostegno 1a (razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica)" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di procedere all'attivazione della misura agroambientale 214 sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono del PSR Marche 2007/2013 per l'anno 2008 nel rispetto delle norme tecniche per la concessione degli aiuti, che si allega al presente atto (allegato "B") per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare all'attivazione del bando della misura 2.1.4 sottomisura d azione 1 sottosostegno a) per l'anno 2008 €. 200.000,00 annuali pari ad € 1.000.000,00 nel quinquennio d'impegno come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 574 del 22 aprile;
- di fissare al 15/05/2008 il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento;
- di stabilire che la presentazione delle domande deve essere effettuata con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che riceverà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;



- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- si fa espressa riserva di modifica del presente Bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
- che le disposizioni attuative del bando sono stabilite al paragrafo 4.3.2 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008;
- di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente atto, pur in un quadro normativo in rapida evoluzione, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 15 maggio 2008 fissata dal Reg.CE 1975/06 per le domande di aiuto a superficie;
- di stabilire che, il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato B modello "214A" al presente decreto, i seguenti impegni:
  - di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
  - di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
  - di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misura 214 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), le strutture decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);

Luogo di emissione Ancona, li

**IL DIRIGENTE**  
**(Avv. Cristina Martellini)**



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa e atti di riferimento**

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991);
- Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21/06/06 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione 2007-2013";



- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n. C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
- L.R. 46/1992 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale";
- L.R. 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche.
- DGR n. 574 del 22/04/2008 "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misure agroambientali" relativo alla Misure 2.1.1 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"; alla Misura 2.1.2 "Indennità naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse da quelle montane" ; Misura 2.1.4 "Pagamenti agroambientali" sottomisure b, d.1.a, d.1.b, d.2 ;
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2007.517 del 6 luglio 2007 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2007
- Circolare AGEA - UM n. 12 del 17/05/2007 - Sviluppo rurale 2007 - Asse 2 - misure a superficie - presentazione domande di conferma - modalità;
- Circolare AGEA Prot. N. 27589/UM n. 1 del 15/01/2008 Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
- Circolare AGEA - Prot. N. 27849/UM n. 3 Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
- Circolare AGEA - Prot. N. 28413/UM del 17/04/2008 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.



## Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 85/08 del 17/03/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di Pagamenti Agroambientali ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 2.1.4 l'importo di euro 91.390.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 38.793.575,00 vincolati ai trascinamenti dalla precedente programmazione 2000-2006, e € 52.596.000,00 per la misura 2.1.4.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, è individuato nel PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma ed è responsabile, in base all'art. 75 del medesimo Regolamento, dell'attuazione del bando 2008, nonché della sua corretta gestione.

La DGR n. 574 del 22/04/2008 ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie per le annualità 2008 ed ha approvato le Disposizioni Attuative delle Misure Agroambientali, a cui per l'appunto deve fare riferimento la Misure 2.1.4 *Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura* Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono.

L'assegnazione delle risorse è stata effettuata sulla base del Piano Finanziario approvato con il PSR e tenendo conto anche del trascinamento dei fondi necessari a coprire gli impegni della precedente programmazione 2000-2006. La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 200.000 annuali pari ad € 1.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

A tal proposito occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento, conformemente a



quanto stabilito in sede comunitaria per le misure a superficie, è fissato al 31/05/2008.

Il rispetto di tale scadenza impone di procedere con la massima urgenza all'attivazione del bando al fine di consentire ai produttori l'accesso agli aiuti per l'anno 2008.

La Regione si impegna comunque a definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che recepirà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitarie e nazionale di riferimento. Ciò avverrà in tempo utile a non determinare ritardi nell'istruttoria nelle domande d'aiuto e successiva liquidazione delle domande di pagamento.

Il bando indica i beneficiari, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, il tutto riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le disposizioni di Attuative dei bandi in questione sono invece quelle stabilite ai paragrafi 4.3.2 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008.

### **Proposta**

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. *Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura* Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Sergio Urbinati)



- ALLEGATI -

**Allegato A**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.4**

**PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

**Misura 2.1.4**

*Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1- (Art. 39 paragrafi da 1 a 4 del Reg. (CE) 1698/05)*

*Sottoazione 1a (razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica)*

**Annualità**

2008

**Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 200.000,00 annuali pari ad € 1.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

**Beneficiari**

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano al mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità del primo anno, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

**Scadenza per la presentazione delle domande**

15/05/2008

**Responsabili di procedimento**

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

**1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

**1.2 Presentazione della domanda**

Le domande di aiuto - pagamento redatte utilizzando obbligatoriamente il Modello Unico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato nei modi di legge e integrato con tutta la documentazione indicata al successivo punto, devono essere presentate presso il SDA competente per territorio.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed eventuali altri soggetti abilitati dalla AdG della Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nella **Circolare AGEA Prot. N.**



**ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e ss.mm.ii.**, che è disponibile sul sito di AGEA all'indirizzo **www.agea.gov.it**.

I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il **15 maggio 2008**.

Le domande, andranno obbligatoriamente presentate (rilasciate), entro la scadenza, sul sistema informativo SIAN.

Eccezionalmente dati i tempi ristretti per questa scadenza la domanda cartacea e i relativi documenti allegati potranno essere presentati alle SDA competenti per territorio entro il 09/06/2008.

Anche le domande cartacea inviate per mezzo posta dovranno pervenire alle SDA competenti per territorio entro e non oltre le ore 12.00 del 09/06/2008.

Ai fini dell'individuazione del SDA competente a ricevere la domanda cartacea occorre fare riferimento all'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C);
- c) Dichiarazione APA attestante il numero dei capi di almeno un anno di età posseduti ed iscritti ai rispettivi ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici al 31/12/2007;
- d) Modello (214A)

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **1.3 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale**

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata. Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati). Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento. In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati



dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.



**BANDO MISURA : 214/ Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura  
Azione 1– (Art. 39 paragrafi da 1 a 4 del Reg. (CE) 1698/05)**

**Sottoazione 1a** (razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica)

**1. DEFINIZIONI GENERALI**

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013"

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

**2.1. Beneficiari**

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano ad allevare razze animali minacciate di abbandono nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare domanda le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

**A. impresa individuale e società agricola:**

- titolare di partita IVA agricola;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

**B. società cooperativa:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

**C. impresa associata:**

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:



- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente Misura.

## **2.2. Ambito territoriale**

Intero territorio regionale.

## **2.3. Criteri di ammissibilità**

- 1) Gli animali oggetto dell'aiuto debbono essere posseduti dall'imprenditore a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali ed essere mantenuti in azienda per almeno 5 anni;
- 2) Dovrà parimenti essere dimostrato il possesso di superfici agricole, ai fini del rispetto del carico di bestiame aziendale previsto dalla condizionalità,;
- 3) La dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto è effettuata attraverso il certificato di iscrizione e la dichiarazione di proprietà rilasciata dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (APA) competente per territorio.
- 4) Le razze oggetto di aiuto sono, per la specie ovina, la Sopravissana, l'Appenninica e la Fabrianese e per la specie equina il Cavallo del Catria.

Le razze sopra richiamate rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie animali definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Per il calcolo delle UBA delle specie e razze sopra citate ci si riferisce alla tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame, di cui all'Allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, così come sono stati riportati al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle "disposizioni attuative".

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini femmine ed equini maschi autorizzati alla monta, di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al 31/12/2007 così come risultante dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- ovini di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine al 31/12/2007.

## **2.4. Limiti e condizioni generali**

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:
  - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
  - o ambiente;
  - o benessere degli animali;



- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;

Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l'azienda in possesso dei beneficiari, per tutta la durata di 5 anni del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

### **3. IMPEGNI**

#### **3.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche**

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti condizioni specifiche:

E' obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità del primo anno. Gli animali presenti in azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia i capi oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto approvato. A tal proposito, le sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi LLGG o RRAA, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto alla A.d.G. entro lo stesso termine.

E' inoltre obbligatorio mantenere iscritti al registro anagrafico gli animali oggetto di aiuto per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall'anno della domanda.

#### **3.2. Tipologie degli interventi**

Gli allevatori devono rispettare i seguenti impegni:

- allevare in purezza i capi (UBA di almeno un anno) per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevare le specie animali per tutto il periodo di impegno, mantenendo la consistenza iniziale dell'allevamento;
- mantenere l'allevamento in purezza dei nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- provvedere ad annotare sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti e possedere il n. di codice aziendale rilasciato dalle competenti Zone Territoriali dell'ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale);
- rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare di razza dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Per quanto riguarda la specie equina è richiesta la realizzazione di almeno due interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e la relativa conservazione della specifica documentazione (Certificati d'Intervento Fecondativo) comprovante gli avvenuti interventi. A tal fine, per fattrice si intende un soggetto femminile di almeno tre anni di età all'atto della domanda. Possono beneficiare dell'aiuto gli equini maschi solo se autorizzati alla monta pubblica o privata.



Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. E' comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

### **3.3. Decorrenza degli impegni**

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande per i contratti agroambientali sono definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004. L'articolo in questione, prevede come data limite di presentazione delle domande il 15 maggio di ogni anno. Gli impegni partono dalla data di presentazione della domanda.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1. Importo messo a bando**

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 200.000,00 annuali pari ad € 1.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

### **4.2. Riserva di fondi**

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

### **4.3. Livello ed entità dell'aiuto**

<b>Razza allevata</b>	<b>Totale Premio (€/UBA)</b>
<b>Razza ovina Appenninica</b>	<b>200</b>
<b>Razza ovina Sopravvissana</b>	<b>200</b>
<b>Razza ovina Fabrianese</b>	<b>200</b>
<b>Razza equina Cavallo del Catria</b>	<b>180</b>

Tale compensazione è cumulabile con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4.

Il pagamento agroambientale è corrisposto, per ciascun anno di impegno, in relazione alle UBA allevate ed iscritte ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici per le quali viene presentata domanda ai fini del presente bando.

## **5. CRITERI DI SELEZIONE**

### **5.1. Priorità e punteggi**

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:



<b>TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'</b>	<b>PESO %</b>
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	20%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	20%
D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	30%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

<b>A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e $<$ al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta $<$ al 25% della superficie totale	0

<b>B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e $<$ al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $<$ al 25% della superficie totale	0

<b>C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali</b>	<b>Punti</b>
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1



- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

<b>D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali</b>	<b>Punti</b>
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	1
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.

## 5.2. Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

## 5.3. Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.



## **6. Decadenza dell'aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.**

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

In materia di applicazioni delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

**Modello 214 A 2008**

**CUAA  
totali)** /

**N. Domanda**

**Pagina (n°/di**

### **MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 sottomisura b)*



*Sostegno all'agricoltura biologica*

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
*(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

I sottoscritt

\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale della ditta/società: \_\_\_\_\_

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1. *sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica*

con riferimento al bando 2008 approvato con DDS N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

**CUAA**

**N. Domanda**

**Pagina (n°/di totali)** /

**Modello 214 /c 2008**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
*(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

**DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO**

I sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_



il \_\_\_\_\_ e residente a

\_\_\_\_\_

via/fraz/loc.

\_\_\_\_\_

In qualità di rappresentante legale della ditta/società

\_\_\_\_\_

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura \_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

#### DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS .....

#### DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

<b>Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta</b>	<b>SI/NO</b>
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	

<b>Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000</b>	<b>SI/NO</b>
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	



<b>Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali</b>	<b>SI/NO</b>
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

<b>Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali</b>	<b>SI/NO</b>
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	